

COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 282 DEL 18/12/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE (ART. 23 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022).

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore 12:30 nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

V	Cognome e nome		Presente Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X
2.	PRESTA Lucianella	Assessore	X
3.	TAURIELLO Francesco	Assessore	X
4.	FRANCO Anna	Assessore	X
5.	PICCOLO Luigi	Assessore	X
6.	GENTILE Riccardo	Vice Sindaco	X

Assiste alla Seduta il Vice Segretario Comunale: Dott. GUARDABASCIO Gianluca. Il Sindaco Dott. CASTELLO Antonio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art.14 del precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, l'utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale; il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Atteso che con nota protocollo n. 26607 del 10.12.2024 il Comune di Beinasco ha chiesto, in un'ottica di collaborazione istituzionale, al fine di assicurare la funzionalità del Settore Tecnico, l'autorizzazione all'utilizzo a tempo parziale della dipendente del Comune di Pianezza Arch. Ardizzone Antonella, istruttore direttivo tecnico, ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, per n. 18 (diciotto) ore settimanali per un periodo di 4 mesi decorrente dal mese di febbraio 2025.

Dato atto che la dipendente Arch. Ardizzone Antonella ha manifestato, con nota ns. prot. 27044 del 17.12.2024 la sua disponibilità a prestare attività lavorativa presso il comune di Beinasco.

Verificato che la magistratura contabile ha chiarito che nell'ipotesi prevista dall'ex art. 14 del CCNL 22-01- 2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 (cosiddetto "scavalco condiviso") se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR), e pertanto in tale ipotesi non si configura un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR).

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente e il Comune di Beinasco e ritenutolo meritevole di approvazione.

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per i motivi sopra esposti.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., recante norme sull'ordinamento degli enti locali.

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in allegato alla presente.

Si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, l'utilizzo da parte del Comune di Beinasco dell'Arch. Ardizzone Antonella, dipendente inquadrato nella categoria D, per n. 18 (diciotto) ore settimanali dal mese di febbraio 2025 da parte dei due enti per n. 4 mesi.
- 2. Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente e il Comune di Beinasco.
- 3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Beinasco.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nº 22 del 15/07/2015.

Acquisito in data 17/12/2024 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
5	5	5	0	0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE (ART. 23 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022).", come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione (n° 282 del 18/12/2024) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO Dott. CASTELLO Antonio IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. GUARDABASCIO Gianluca